

STUDIO ARIOLI S.R.L.

Consulenza fiscale tributaria aziendale e del lavoro

Ai gentili Clienti

Loro sedi

FLAT TAX INCREMENTALE

la legge di bilancio 2023 ha introdotto, in via sperimentale per il solo anno 2023, la cd. “**flat tax incrementale**”, applicabile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, le quali possono applicare un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 15% su una base imponibile data dalla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo del 2023 rispetto a quello più elevato dichiarato nel triennio 2020 – 2022.

La base imponibile una volta determinata come sopra detto va poi decurtata di un importo pari al 5% e non può, comunque, eccedere l’importo massimo di € 40.000.

L’eventuale eccedenza andrà ordinariamente assoggettata ad Irpef progressiva.

L’Agenzia delle Entrate con la **CM 18 del 28/06/2023** ha fornito i chiarimenti ufficiali in merito a tale opzione:

1) può fruire del regime di flat tax la sola persona fisica che eserciti in via diretta un’attività d’impresa, arte o professione che, nel 2023, non si trovi ad applicare il regime forfettario ex L. 190/2014 o il regime dei contribuenti minimi (cd. “regime di vantaggio” ex DL 98/2011).

L’incompatibilità è limitata alla fruizione di tali regimi nel 2023, mentre non opera nel caso in cui il regime sia stato applicato solo in uno o più periodi del triennio 2020-2022 (il relativo reddito, dichiarato nel quadro LM, partecipa alla verifica del maggiore del triennio).

Può fruire della flat tax anche il contribuente che, nel 2023, incorre nella decadenza dal regime forfettario per superamento del limite di €. 100.000 di ricavi/compensi (nella considerazione

STUDIO ARIOLI S.R.L.

Consulenza fiscale tributaria aziendale e del lavoro

che il reddito dell'intero 2023 viene determinato nei modi ordinari).

Anche gli **imprenditori agricoli individuali** che accedono al regime di cui agli art. 56, co. 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti, possono accedere al regime della flat tax incrementale. Per tali soggetti è escluso da flat tax il reddito fondiario indicato a quadro RA, mentre vi accede il reddito d'impresa dichiarato a quadro RD dall'imprenditore agricolo.

2) non rientrano nel regime agevolato quei redditi che pur avendo la natura di reddito d'impresa/professionale non risultano dell'attività svolta direttamente dal contribuente, ma sono **imputati per trasparenza**. Rimangono, pertanto, esclusi i redditi indicati a quadro RH, imputati al contribuente dalle società di persone o dagli studi associati, dalle Srl in regime di trasparenza fiscale (art. 116, TUIR) e dall'impresa familiare/azienda coniugale.

3) Con riferimento all'**impresa familiare**, l'Agenzia chiarisce che l'agevolazione può spettare esclusivamente all'imprenditore, non anche alla quota di reddito dichiarata dai collaboratori. Più in particolare ai fini della determinazione dell'incremento del reddito: va assunto l'intero reddito conseguito dall'imprenditore (prima dell'imputazione del reddito ai collaboratori), sia per quanto riguarda il periodo d'imposta 2023 che il reddito del triennio antecedente l'imposta sostitutiva;

4) sulle **modalità di calcolo** la circolare chiarisce che per determinare la tassa piatta occorre:

- effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicare alla differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;
- applicare l'aliquota del 15% sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro;
- imputare al reddito complessivo l'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, con applicazione della tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

STUDIO ARIOLI S.R.L.

Consulenza fiscale tributaria aziendale e del lavoro

Su questa modalità di calcolo, viene chiarito che:

- il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d'impresa e di lavoro autonomo.

Ai fini del calcolo degli **acconti** dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell'applicazione della disciplina della flat tax incrementale.

Pertanto, per il periodo d'imposta 2024 l'importo degli acconti deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti